



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

ENTE CAPOFILA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

DI SAN GIULIANO MILANESE

Determinazione n.340 del 04.12.2024

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024"

LA SOSTITUTA DEL DIRETTORE

Considerato che nel Bilancio preventivo 2024 approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 2 del 04.06.2024, sono stati stanziati a fronte del piano assunzionale euro 177.084,41 (che al lordo di contributi aziendali è pari ad euro 229.182,64) di risorse economiche e finanziarie per la costituzione del fondo decentrato dipendenti anno 2024 ed euro 35.562,50 per il Fondo Decentrato Posizioni Organizzative/incarichi di elevata qualificazione anno 2024 (che al lordo di contributi aziendali sono pari ad euro 46.024,99) e che con la deliberazione del CdA n.14 del 16.07.2024 venivano assegnati obiettivi individuali alla sostituta del direttore ai quali è attribuito un premio complessivo pari a euro 20.577,56 (che al lordo dei contributi aziendali sono pari ad euro 26.631,48);

Visto che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Dato atto che sono consolidate le assunzioni previste entro il 31.12.2024 e che la copertura dei posti disponibili in dotazione organica è avvenuta parzialmente nel corso dell'anno, l'ammontare del fondo rivisto alla data odierna è pari ad euro 174.224,81 (che al lordo di contributi aziendali è pari ad euro 225.481,75) di risorse economiche e finanziarie per la costituzione del fondo decentrato dipendenti anno 2024;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell’art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

Dato atto, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall’art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all’1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) -incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
- lettera d): eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

Visto l’art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l’articolo 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, il quale ha stabilito che *“le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti – assunzionali e di spesa – fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;*

Preso atto, dunque, che l'Azienda Sociale Sud Est Milano, non è assoggettata al regime assunzionale cui sono assoggettati i comuni, previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, ma deve tendere ad una gestione efficace, efficiente ed economica dei servizi, anche aventi un elevato rilievo sociale;

Rilevato che quale corollario di quanto sopra espresso è che l'esclusione dai vincoli della spesa del personale e contenimento del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, può e deve realizzarsi solo quando l'Azienda abbia rispettato e rispetti i criteri di cui sopra;

Considerato che l'Azienda è dotata di propria autonomia normativa e organizzativa per la rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché per l'organizzazione e gestione del personale, è da inquadrarsi tra gli enti pubblici economici come da sent. n. 641/2012 del Consiglio di Stato e sent. n. 15661/2006 – n. 14101/2006 – n. 18015/2002 – n. 10968/2001 della Corte di Cassazione.

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo, in merito alla situazione dell'Azienda Sociale Sud Est Milano lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa e il fondo dei dirigenti;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:
 - **lettera a):**
 - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 119.024,32;
 - risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019 - € 1.664,00;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 870,25;
 - **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2024, per un importo complessivo di € 3.380,00;
 - **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data dell'01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 1.032,20;
- art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (1° aprile 2023), tra B3 e B1, pari ad € 618,70 (n. 1 unità B3, tempo parziale 55%);

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024, parte stabile, ammonta ad €174.224,81;

PARTE VARIABILE

Non è previsto alcuno stanziamento.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 174.224,81 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024", ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, è stato rideterminato e aggiornato sulla base delle effettive assunzioni;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n.1 del 04.06.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. € 24.887,16 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente anni precedenti;
2. € 2.253,60 per indennità di comparto (quota a carico fondo)
3. € 25.150,00 previsti per l'attribuzione di nuovi differenziali di progressione economica in applicazione del CCNL 19-21 Enti Locali, a fronte di successivo avviso interno a partire dall'anno 2024;

Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 124.749,75;

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Rilevata la propria competenza in qualità di sostituto del direttore, come nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione numero 8 del 28.02.2024;

Assunta la propria competenza a provvedere, ai sensi dell'art. 35 del vigente Statuto aziendale.

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, per un importo complessivo di € 174.224,81, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione;
- 3) Di approvare il Fondo Decentrato Posizioni Organizzative/incarichi di elevata qualificazione anno 2024 riportato nell'allegato B al presente atto, come da provvedimenti 12/22, 18/22, 19/22 e delibera cda n.13 del 16.07.2024;
- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, è stato rideterminato e aggiornato sulla base delle effettive assunzioni;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi stanziamenti previsti dal Bilancio Preventivo 2024 approvato afferenti la spesa del personale;
- 6) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	24.887,16
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	2.253,60
Nuove possibili progressioni economiche orizzontali	25.150,00

- 7) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è la sottoscritta sostituta del Direttore.

LA SOSTITUTA DEL DIRETTORE

D.ssa Girolama Fileti



ALLEGATO A

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2024 CCNL 2019/2021	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	€ 119.024,32
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 1.664,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 870,25
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	€ 3.380,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	€ 1032,20
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3	€ 618,70
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 7.565,14
TOTALE RISORSE STABILI	€ 174.224,81
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2	
1,2% MONTESALARI 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	—
SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	—
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	—
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS.36/2023	—
Risorse variabili non soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79, COMMA 3	
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO anno 2023	—
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	—
TOTALE RISORSE VARIABILI	—
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 174.224,81
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€ 166.659,67
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 7.565,14
Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	—
TOTALE DECURTAZIONI	—
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	—
EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17	€ 0
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 174.224,81

Le somme sopra riportate in tabella sono al netto dei contributi aziendali.

ALLEGATO B

F.DO DECENTRATO P.O.	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Lordo parte fissa	25.950,00	28.450,00	28.450,00
Lordo parte variabile	6.487,50	7.112,50	7.112,50
Lordo parte variabile attribuita a obiettivi individuali sostituita del direttore – delibera cda n.13 del 16.07.2024			20.577,56
Totale (al netto dei contributi aziendali)	32.437,50	35.562,50	56.140,06

Le somme sopra riportate in tabella sono al netto dei contributi aziendali.